

Relazione illustrativa

Proposta di regolamento recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)”

La presente proposta di regolamento dà attuazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), come modificata da ultimo dalla legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018).

La legge regionale 62/2018 è entrata in vigore il 13 dicembre 2018 stabilendo tuttavia, all’art. 129, che le disposizioni di cui all’art. 19, commi 2, 3, 4 e 7 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Lo stesso art. 129, ai commi 2 e 3, prevede che fino all’entrata in vigore del presente regolamento perduri l’applicabilità, rispettivamente, del regolamento emanato con D.P.G.R. 1° aprile 2009, n. 15/R, di attuazione della previgente legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e del regolamento emanato con D.P.G.R. 2 novembre 2006, n. 50/R, di attuazione della previgente legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).

Il regolamento arriva un po’ in ritardo rispetto alla tempistica prevista dall’art. 4 della L.R. 62/2018 anche a causa dei rilevanti interventi normativi di modifica alla legge nel frattempo intervenuti.

Il regolamento, incentrato principalmente sulla disciplina del commercio in sede fissa e delle manifestazioni fieristiche, si compone di 28 articoli.

Articolato:

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Si definisce l’oggetto del regolamento e cioè l’attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), d’ora in avanti definita “Codice”;

Art. 2 - Requisiti dei centri di assistenza tecnica e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Si stabiliscono i requisiti essenziali dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

Titolo II - Commercio in sede fissa

Capo I - Autorizzazione alle grandi strutture di vendita

Art. 3 - Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

Si disciplinano le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento o al trasferimento delle grandi strutture di vendita e la documentazione da allegare alla domanda.

Art. 4 - Istruttoria regionale

Si disciplinano le modalità di svolgimento dell’istruttoria regionale, attraverso una conferenza interna dei servizi regionali, di cui vengono individuati partecipanti e termini di conclusione.

Art. 5 - Convocazione della conferenza di servizi

Si disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi tra Regione, Comune e Provincia, stabilendone la tempistica di svolgimento e gli elementi oggetto di verifica.

Capo II - Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa

Art. 6 - Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica

Si dettano le prescrizioni da rispettare nella progettazione della viabilità di collegamento della media struttura di vendita con la viabilità pubblica, in relazione: alla realizzazione dei collegamenti tra parcheggi per la clientela e strada di accesso, compreso il numero dei varchi; alla segnaletica stradale relativa agli accessi alla struttura commerciale; ai raggi di curvatura e alle larghezze dei raccordi tra viabilità pubblica e parcheggi; all'illuminazione artificiale da adottare; allo smaltimento delle acque meteoriche; alla valutazione dei livelli di servizio necessari e agli interventi infrastrutturali per minimizzare gli impatti sulla mobilità.

Art. 7 - Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica

Si dettano le prescrizioni da rispettare nella progettazione della viabilità di collegamento della grande struttura di vendita con la viabilità pubblica. Le condizioni richieste sono quelle previste per le medie strutture e in aggiunta è stabilito che il numero dei collegamenti tra parcheggio e viabilità pubblica sia commisurato alla dimensione del parcheggio e l'obbligo di presentare uno specifico studio trasportistico.

Art. 8 - Dotazione di parcheggi

Si stabilisce che per ciascuna tipologia di esercizio commerciale, oltre agli standard pubblici, sono richieste dotazioni di parcheggio obbligatorie, differenziate per la sosta stanziale e per quella di relazione, nell'ambito della quale una quota è da destinare al personale dipendente.

Art. 9 - Parcheggi per gli esercizi di vicinato

Si stabilisce il dimensionamento dei parcheggi per la sosta di relazione negli esercizi di vicinato, quantificandolo in un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita e si individuano le fattispecie in presenza delle quali il comune può ridurre o annullare gli standard.

Art. 10 - Parcheggi per le medie strutture di vendita

Si stabilisce il dimensionamento dei parcheggi per la sosta di relazione nelle medie strutture di vendita, quantificandolo in 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita. Si definiscono inoltre le dotazioni di alberature delle aree esterne a parcheggio, le dimensioni di ciascun posto auto e si prevede che il comune possa ridurre o annullare gli standard nelle stesse fattispecie previste per gli esercizi di vicinato, ma solo in presenza di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto dello stato dei luoghi.

Art. 11 - Parcheggi per le grandi strutture di vendita

Si stabilisce il dimensionamento dei parcheggi per la sosta di relazione nelle grandi strutture di vendita, quantificandolo in 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita ed estendendo alle grandi strutture le disposizioni dettate per le medie. La possibilità di ridurre o annullare gli standard viene però limitata solo al caso in cui l'esercizio sia collocato in zona a traffico limitato o escluso o al caso di carattere prevalentemente pedonale dell'utenza.

Art. 12 - Caratteristiche dei parcheggi

Si stabiliscono le caratteristiche strutturali obbligatorie dei parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati.

Art. 13 - Servizi igienici per la clientela

Si stabilisce la quantità minima di servizi igienici destinati alla clientela nelle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 14 - Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità

Si rinvia al rispetto delle specifiche norme regionali la garanzia dell'accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità.

Capo III - Interventi di rivitalizzazione di aree commerciali

Art. 15 - Concertazione per gli interventi di rivitalizzazione commerciale finanziati con quote di oneri di urbanizzazione

Si stabiliscono le regole generali da rispettare nello svolgimento delle attività concertative dirette a definire gli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali.

Titolo III - Manifestazioni fieristiche

Capo I - Manifestazioni fieristiche

Le disposizioni contenute nell'intero Capo I costituiscono recepimento e attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

Art. 16 - Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche

Si stabiliscono i requisiti che devono sussistere per qualificare una manifestazione fieristica come internazionale, differenziandoli a seconda che i dati relativi alla provenienza degli espositori e dei visitatori siano autorilevati o certificati da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente oppure siano certificati da organismi di certificazione riconosciuti da Accredia.

Art. 17 - Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni fieristiche

Si stabiliscono i requisiti che devono sussistere per qualificare una manifestazione fieristica come nazionale, sulla base della provenienza di espositori e visitatori.

Art. 18 - Certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche

Si stabilisce chi e con quali modalità può certificare i dati delle manifestazioni fieristiche.

Art. 19 - Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali alla prima edizione

Si stabilisce a quali condizioni una manifestazione fieristica alla sua prima edizione possa essere qualificata come internazionale o nazionale, prevedendo che, in assenza dei dati sui visitatori, deve farsi riferimento agli espositori di cui si prevede la partecipazione o alla derivazione della manifestazione stessa da altra già qualificata a un livello equivalente a quello richiesto.

Art. 20 - Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni fieristiche

Si stabiliscono i requisiti che devono sussistere per qualificare una manifestazione fieristica come regionale, sulla base della provenienza di espositori e visitatori.

Art. 21 - Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali

Si stabiliscono i requisiti strutturali e funzionali dei quartieri fieristici che possono accogliere manifestazioni fieristiche internazionali.

Art. 22 - Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali

Si stabiliscono i requisiti strutturali e funzionali dei quartieri fieristici che possono accogliere manifestazioni fieristiche nazionali.

Art. 23 - Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici

Si stabilisce che le manifestazioni fieristiche possono svolgersi in aree o edifici non classificati come spazi fieristici a condizione che la destinazione sia temporanea e siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.

Art. 24 - Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici

Si prevede la possibilità di continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali in un quartiere fieristico anche se non conforme ai requisiti prescritti dalle disposizioni regionali. In tal caso il quartiere fieristico deve comunque rispettare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità e deve essere presentato un dettagliato progetto di adeguamento, da realizzare entro dodici mesi, decorsi inutilmente i quali nel quartiere stesso non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali esso non presenti un'adeguata conformità.

Art. 25 - Calendari fieristici

Si stabiliscono le modalità e la tempistica di invio delle richieste di inserimento nei calendari delle manifestazioni fieristiche e le modalità di approvazione e di pubblicazione degli stessi calendari.

Art. 26 - Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche

Si individuano i settori di attività e le relative codifiche per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

Si dettano le disposizioni transitorie relative alle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita in corso di istruttoria all'entrata in vigore del regolamento, stabilendo che vengano esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.

Art. 28 - Abrogazioni

Si stabilisce l'abrogazione dei previgenti regolamenti emanati, rispettivamente, con D.P.G.R. 1° aprile 2009, n. 15/R e 2 novembre 2006, n. 50/R.